

perseguiti ed i risultati ottenuti in termini di incremento occupazionale in conformità ai criteri per la ripartizione delle risorse.

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale deve stabilire la ripartizione delle risorse del Fondo Nazionale alle regioni, entro il 10 marzo di ogni anno.

Più precisamente il Ministero, al fine di provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie, opera sulla base di criteri tra loro concorrenti tenuto conto delle iniziative regionali, degli obiettivi raggiunti in termini di incremento occupazionale, nonché delle informazioni acquisite direttamente presso le regioni.

I criteri fissati nel decreto sono i seguenti:

- ☐ numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato, nell'ambito delle convenzioni stipulate comunicate dalle Regioni al Ministero entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente a quello della ripartizione;
- ☐ verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le priorità e con le modalità fissate nell'art. 6 del D.M. 91/00;
- ☐ conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione Europea in materia di politiche per l'impiego.

Di seguito alla ripartizione delle risorse del Fondo alle Regioni, il servizio nei limiti delle disponibilità assegnate, ammette agli incentivi i programmi di inserimento lavorativo definiti con le convenzioni di cui all'art. 11 della legge 68/99, tenuto conto delle iniziative proposte, con particolare riguardo:

- ☐ ai programmi diretti a favorire l'avviamento lavorativo delle persone disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento, primi fra tutti quelli con handicap intellettuale e psichico;
- ☐ ai programmi che prevedono forme di inserimento lavorativo stabile;
- ☐ ai programmi che prevedono percorsi formativi con applicazione e sviluppo di tecnologie compensative, in particolare diretti a settori innovativi di attività;
- ☐ ai programmi che comportano modalità e tempi innovativi di lavoro;
- ☐ ai programmi che favoriscono l'inserimento lavorativo delle donne disabili;

Il Servizio, nel valutare i programmi da ammettere agli incentivi, privilegia quelli rivolti all'inserimento lavorativo delle persone disabili con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'art. 11, comma 4, della legge 68/99.

In caso di parità di requisiti, il Servizio concede le agevolazioni finanziarie secondo l'ordine di presentazione delle domande.

Da ultimo, in merito alle modalità di versamento delle somme ripartite dallo Stato, il Decreto Ministeriale attribuisce alle Regioni il potere di stabilire termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro, degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione da parte del Servizio, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti di previdenza destinatari della contribuzione.

Com'è noto, l'art. 13, comma 4 della legge 12 marzo 99 n. 68, ha istituito il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento è stata autorizzata la spesa di 40 miliardi di lire per l'anno 1999 e 60 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000.

Tuttavia, relativamente all'anno 1999 e 2000, le difficoltà organizzative determinate dalla necessità di immediata costituzione e attivazione delle nuove strutture amministrative preposte alla gestione del procedimento di inserimento lavorativo delle persone disabili, connesse peraltro all'implementazione della riforma sul decentramento amministrativo, hanno determinato l'adozione di criteri di ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo che consentissero l'immediata attivazione del nuovo strumento finanziario, anche al fine di non gravare sull'immediato avvio della riforma.

Pertanto, i criteri previsti dall'art. 4, comma 2 del D.M. 91/00 secondo i quali per la ripartizione si sarebbe dovuto tener conto, per ciascuna Regione, dell'indice numerico del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili iscritti negli elenchi e quello dei lavoratori non occupati, nonché dei dati disponibili relativi all'entità delle concrete iniziative in corso nelle singole Regioni sono stati invece, a seguito di approfondimenti di natura tecnica, rimodulati secondo logiche il più possibile aderenti ai contenuti del precitato decreto ministeriale

Si è ritenuto, quindi, in accordo con le Regioni e Province Autonome, di distribuire il 90% delle risorse finanziarie, "tenendo conto della popolazione residente in ciascuna Regione, quale indicatore omogeneo della complessiva entità dei probabili fruitori dei servizi di collocamento, e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati, quale puntuale indice di correzione nella distribuzione"⁴⁶;

il restante 10% delle risorse finanziarie del Fondo è stato ripartito tra le Regioni, in maniera equivalente, a prescindere dal numero effettivo delle iniziative poste in essere, atteso l'esito della ricognizione effettuata presso i competenti servizi per l'impiego locali, dalla quale era emersa una sostanziale disomogeneità delle iniziative avviate in virtù della previgente disciplina normativa, e conseguentemente una difficoltà di procedere alla valutazione comparativa delle stesse.

⁴⁶ Decreto - Ministero del Lavoro - Direzione Generale per l'Impiego - 26 settembre 2000 - "Ripartizione tra le regioni delle risorse finanziarie del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'art. 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68".

Tabella 2.3 – Ripartizione per gli anni 1999-2004 tra le Regioni italiane, suddivise per area geografica, del Fondo nazionale istituito con legge 68 del 1999 (cifre in euro)

Area geografica	Regione	Anni 1999-2000	Anno 2001	Anno 2002	Anno 2003	Anno 2004
NORD-OVEST	Liguria	1.638.370,70	1.362.787,85	2.161.590,65	2.268.293,00	1.100.994,70
	Lombardia	7.461.148,91	5.197.381,37	5.727.856,70	6.353.094,08	9.245.690,65
	Piemonte	3.513.680,94	2.301.101,45	2.793.796,96	2.751.981,47	3.365.259,88
	Valle D'Aosta	690.652,05	297.452,89	437.866,49	0,00	0,00
NORD-EST	Bolzano	250.375,67	366.696,66	414.305,96	20.664,84	220.783,40
	Emilia Romagna	3.549.895,52	3.291.840,24	3.614.124,22	3.615.573,95	3.598.038,11
	Friuli Venezia Giulia	1.299.841,12	662.748,52	804.597,91	0,00	492.786,08
	Trento	262.883,92	603.073,29	163.275,16	106.848,61	292.752,08
	Veneto	3.807.945,15	5.511.242,77	5.264.866,44	4.630.762,98	4.520.960,92
	Abruzzo	1.388.747,57	525.366,72	355.660,90	41.906,14	669.573,77
	Lazio	4.682.788,43	3.061.170,24	2.070.107,54	4.247.039,15	1.781.216,36
CENTRO	Marche	1.552.403,31	1.539.044,92	1.745.846,99	1.714.948,21	1.715.992,02
	Toscana	3.180.960,01	2.381.814,56	2.706.065,66	2.436.916,75	2.040.976,22
	Umbria	902.798,31	335.639,21	538.809,03	255.638,87	373.697,37
SUD E ISOLE	Basilicata	523.028,65	203.370,28	72.228,50	0,00	0,00
	Calabria	1.960.262,40	347.033,63	0,00	2.543.745,95	443.792,63
	Campania	4.682.458,89	1.003.196,04	871.306,90	0,00	0,00
	Molise	541.175,96	91.598,07	0,00	0,00	0,00
	Puglia	3.772.575,76	839.417,08	526.163,36	0,00	990.562,20
	Sardegna	1.507.570,87	265.549,16	655.725,98	0,00	134.337,61
	Sicilia	4.476.125,88	799.889,06	63.218,65	0,00	0,00
Dotazione finanziaria nazionale		51.645.690,00	30.987.414,00	30.987.414,00	30.987.414,00	30.987.414,00

Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

In tabella 2.3 è mostrata, per il periodo che va dall'anno 1999 all'anno 2004, la ripartizione del Fondo nazionale in oggetto tra le Regioni italiane suddivise per area geografica. Come detto, si osserva che, relativamente al biennio 1999-2000, vi è stata un'unica ripartizione finanziaria, equivalente a 100 miliardi di lire (quasi 52 milioni di euro).

Relativamente all'anno 2001, invece, il Ministero, attese le difficoltà operative rilevate da molte Regioni dovute all'assestamento del nuovo sistema decentrato dei servizi per l'impiego, peraltro concomitante con l'applicazione ancora sperimentale della riforma del collocamento obbligatorio, ha concordato con le Regioni e le Province Autonome l'adozione di parametri più articolati che, da un lato, tenessero conto dell'entità e dell'efficacia delle iniziative poste in essere da ciascuna Regione secondo le priorità

stabilite dall'art. 6 del D.M. 91/00 e dall'altro, adottassero quale criterio di ripartizione, seppure residuale, gli indicatori automatici utilizzati nell'anno precedente.

Pertanto, per l'anno 2001, si è concordemente stabilito "di destinare il 70 per cento della somma disponibile, in base al numero dei lavorativi effettivamente inseriti nel circuito lavorativo in ciascuna Regione nell'ambito di particolari programmi di inserimento presentati nell'anno 2000 e assunti al predetto titolo attraverso la stipula di convenzioni e per i quali il datore di lavoro ha ottenuto il beneficio della fiscalizzazione totale o parziale, degli oneri contributivi, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della legge 68, nonché di ripartire il rimanente 30 per cento dell'importo complessivo secondo gli indicatori definiti nella ripartizione dell'anno 2000, tenendo conto della popolazione residente in ciascuna regione e del rapporto tra il numero dei lavoratori disabili disponibili e quello dei lavoratori non occupati"⁴⁷.

Più precisamente, la mancata comunicazione, da parte di alcune Regioni, delle informazioni da inoltrare al Ministero entro il 30 novembre 2000, così come disposto dall'art. 4 comma 1 del Decreto Ministeriale 91/2000, termine peraltro più volte prorogato fino al 3 luglio 2001, ha determinato il Ministero a distribuire il 30 per cento delle risorse del Fondo secondo il criterio matematico sopra illustrato, non potendosi altrimenti valutare lo stato delle iniziative effettuate ed i relativi risultati conseguiti.

Per quanto riguarda la ripartizione delle risorse finanziarie relative alle annualità 2002, 2003 e 2004, la definizione del processo di istituzione, da parte delle Regioni, delle strutture organizzative e gestionali introdotte dalla legge 68/99, ha creato le premesse per l'applicazione dei criteri di ripartizione del Fondo introdotti dall'art.5 del D.M. 91/00 di seguito esplicitati e tra loro concorrenti:

- a) numero e qualità dei programmi finalizzati all'inserimento lavorativo mirato nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 11 della legge n. 68 del 1999, comunicati dalle regioni entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente, di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) verifica dell'effettiva ed efficace attuazione dei programmi diretti a favorire l'integrazione lavorativa dei disabili, secondo le modalità e con le priorità stabilite dall'articolo 6;
- c) conformità delle iniziative di integrazione lavorativa agli indirizzi definiti dall'Unione europea in materia di politica dell'impiego.

Pertanto, al fine di uniformare la distribuzione delle risorse sul territorio nazionale secondo indicatori omogenei, si è concordato con le Regioni e le Province autonome l'individuazione di taluni criteri che traducevano in indicatori numerici gli elementi qualitativi, secondo l'attribuzione di punteggi in funzione dei contenuti e della durata⁴⁸ dei

⁴⁷ Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per l'Impiego – Divisione III – del 12 luglio 2001.

⁴⁸ L'adozione del criterio discrezionale della durata dei programmi di inserimento lavorativo delle persone disabili, avviate al lavoro con la convenzione di cui all'art. 11 della legge 68/99, si registra limitatamente alla ripartizione relativa agli anni 2002 e 2003.

programmi di inserimento lavorativo dedotti in convenzione, e per il quali era stata prevista l'ammissione al beneficio della fiscalizzazione.

Inoltre, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, dovendo altresì tener conto delle iniziative attuate nell'ambito regionale e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione di cui all'art. 4 del D.M. 91/00, nonché delle ulteriori informazioni acquisite anche direttamente presso le Regioni, ha concordato con le Regioni e le Province autonome di dare concretezza a tali indicatori attraverso la valutazione delle assunzioni effettuate con convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, ma non fiscalizzate.

Ed infatti con percentuali diverse negli anni, (nella misura del 15% per l'anno 2002, e del 20% per l'anno 2003 e 2004), le risorse finanziarie del Fondo sono state assegnate, seppure in minima parte, tenendo conto delle informazioni, acquisite con le relazioni annuali presentate dalle Regioni in relazione agli inserimenti lavorativi, dedotti in convenzioni, senza il beneficio della fiscalizzazione di cui all'art. 13 della legge 68/99⁴⁹.

La distribuzione delle risorse del Fondo, effettuata secondo le modalità introdotte dal D.M. 91/00, è stata, tuttavia, più volte oggetto di discussione e di confronto tra Regioni e le Province Autonome ed il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, attese le criticità, di varia natura, manifestatesi nel corso del tempo agli enti preposti alla gestione delle risorse, dedotte recentemente in una richiesta di revisione e di modifica dell'articolo 13 della legge 68/99 e delle procedure connesse all'attuazione di quanto in esso disposto. Peraltro, la necessità di acquisire le osservazioni di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del Fondo da un lato, e le difficoltà operative di effettuare una modifica della predetta normativa in tempi brevi dall'altro, anche alla luce dell'indagine conoscitiva, promossa dalla XI Commissione Lavoro, Previdenza Sociale del Senato della Repubblica, finalizzata per l'appunto ad apportare eventuali miglioramenti alle normative vigenti in materia di disabilità, ivi compresa la disciplina sul collocamento obbligatorio attualmente vigente e la regolamentazione del Fondo per il Diritto al Lavoro dei Disabili, ha determinato il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, a provvedere alla ripartizione del Fondo, relativamente all'anno 2005⁵⁰, applicando i criteri di riparto utilizzati nelle ripartizioni degli anni 2002, 2003 e 2004, seppure con nuovi correttivi proposti dalle Regioni e dalle Province Autonome.

Difatti, anche per l'annualità 2005, al fine di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale, si è stabilito, in accordo con le Regioni e le Province autonome, di tradurre in indicatori numerici, attraverso l'attribuzione di punteggi, gli elementi qualitativi relativi agli avviamenti al lavoro ammessi al beneficio della

⁴⁹ Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 luglio 2002; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2003; Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 luglio 2004.

⁵⁰ Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'8 luglio 2005.

fiscalizzazione e dedotti in convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 11 della legge 68/99, come per le precedenti ripartizioni.

Tuttavia, esclusivamente per le Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, caratterizzate da un mercato del lavoro poco dinamico, si è concordato di tener altresì conto, ai fini dei punteggi, dei tirocini finalizzati all'assunzione effettuati ai sensi dell'art. 13, comma 3 della legge 68/99.

In aggiunta a ciò, si è tenuto conto della effettiva attuazione delle iniziative regionali intraprese nel 2004 e dei risultati concretamente conseguiti, illustrati nella relazione di cui all'art. 4, c. 1, del D.M. 91/00, nonché delle informazioni ulteriori acquisite anche direttamente presso le Regioni stesse.

La dotazione delle risorse finanziarie del Fondo Nazionale è stata pertanto ripartita, nella misura del 75% delle risorse complessive sulla base dei programmi di inserimento lavorativo, effettuati con convenzioni ex art. 11 legge 68/99, ammessi al beneficio della fiscalizzazione, mentre il restante 25% è stato ripartito tenendo conto del numero degli avviamenti, effettuati con convenzioni ex art. 11 legge 68/99, ma non fiscalizzati.

Si è inoltre concordato di fissare un tetto massimo di risorse, nella misura del 21% dell'intero ammontare del Fondo, da assegnare alle singole regioni e province autonome e di ridistribuire proporzionalmente le eventuali risorse eccedenti tra le rimanenti.

Per completezza di informazione, appare opportuno segnalare che il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'effettuare la ripartizione annuale del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e la relativa assegnazione delle somme alle Regioni ed alle Province Autonome, ha comunque considerato, in ogni esercizio finanziario (2001, 2002, 2003, 2004 e 2005), le somme assegnate nell'esercizio precedente, ma non impegnate dalle Regioni nell'esercizio di riferimento e dunque in disponibilità delle rispettive tesorerie, con vincolo di destinazione.

In particolare, una volta predisposto il prospetto annuale di riparto - cd. riparto virtuale - e definiti, astrattamente, gli importi da assegnare ad ogni Regione e Provincia Autonoma - cd. tetto virtuale -, è stata prevista la detrazione dal tetto virtuale riconosciuto a ciascuna Regione e Provincia Autonoma, delle eventuali risorse residue dalle assegnazioni dei Fondi 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.

L'ammontare complessivo delle risorse derivanti da questa operazione di recupero viene così ripartito secondo una logica tipicamente premiale, ma sempre in conformità con i criteri generali annualmente definiti in accordo con le Regioni e Province Autonome, esclusivamente a favore di quelle Regioni e Province Autonome che non hanno avuto risorse residue dalle assegnazioni degli esercizi precedenti, dimostrando proprio attraverso l'utilizzo in toto delle risorse annualmente assegnate di meritare anche un ulteriore incoraggiamento di natura economica.

La tabella 2.4 illustra il numero dei lavoratori disabili avviati nelle Regioni italiane tramite convenzioni ex art. 11 nell'anno 2004, i cui programmi di inserimento al lavoro sono stati ammessi al beneficio della fiscalizzazione dai Servizi competenti e comunicati dalle Regioni stesse al Ministero del Lavoro⁵¹ al fine di poter procedere al calcolo dei punteggi utili alla ripartizione delle risorse finanziarie del Fondo stanziato per l'anno 2005.

Tabella 2.4 - Disabili avviati in convenzione nell'anno 2004, i cui programmi di inserimento *sono stati ammessi* al beneficio delle agevolazioni ex art. 13 legge 68/99 a carico del Fondo Nazionale dell'anno 2005. Classificazione per regione ed area geografica

Area geografica	Regione	Disabili avviati in convenzione, ammessi alle agevolazioni	% area geografica
NORD-OVEST	LIGURIA	137	48,9
	LOMBARDIA	1249	
	PIEMONTE	1208	
NORD-EST	BOLZANO	19	24,5
	EMILIA ROMAGNA	579	
	FRIULI VENEZIA GIULIA	133	
	TRENTO	40	
	VENETO	528	
CENTRO	ABRUZZO	183	19,0
	LAZIO	271	
	MARCHE	281	
	TOSCANA	240	
	UMBRIA	33	
SUD E ISOLE	CALABRIA	28	7,6
	CAMPANIA	102	
	MOLISE	45	
	PUGLIA	11	
	SARDEGNA	78	
	SICILIA	138	
Italia		5303	100,0

Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

La porzione maggiore di domande ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali si osserva nell'area geografica del Nord-Ovest (48,9%); seguono, nell'ordine il Nord-Est con il 24,5%, il centro Italia (19%) e il meridione (7,6%). Il primato a livello regionale spetta alla Lombardia e al Piemonte, sul cui territorio sono state raccolte e successivamente approvate rispettivamente 1.249 e 1.202 domande. Lavoro notevole è stato svolto anche nelle regioni dell'Emilia Romagna e del Veneto (579 e 528 ammissioni agli incentivi); in coda Calabria e Puglia (28 e 11 disabili ammessi alle agevolazioni).

⁵¹ Gli indicatori utilizzati per l'attribuzione dei punteggi relativamente alla ripartizione 2005 sono: avviamenti con contratto a tempo indeterminato, donne, disabili psichici e/o con riduzione della capacità lavorativa superiore all'89%, tirocini formativi finalizzati all'assunzione (questi ultimi solo per le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).

Appare rilevante costruire il quadro relativo al numero dei lavoratori disabili avviati nelle Regioni italiane tramite convenzioni ex art. 11 nell'anno 2004, i cui programmi di avviamento al lavoro non sono stati ammessi al beneficio della fiscalizzazione, ma il cui computo numerico, attraverso l'attribuzione di punteggi, consente di partecipare alla distribuzione delle risorse del Fondo, destinate alla valutazione delle iniziative regionali nella misura del 25% dell'intero importo del Fondo Nazionale 2005 (Tabella 2.5).

Tabella 2.5 - Disabili avviati in convenzione nell'anno 2004, i cui programmi di inserimento *non sono stati ammessi* al beneficio delle agevolazioni ex art. 13 legge 68/99 a carico del Fondo nazionale dell'anno 2005. Classificazione per regione ed area geografica

Area geografica	Regione	Disabili avviati in convenzione, non ammessi alle agevolazioni	% area geografica
NORD-OVEST	LIGURIA	115	45,9
	LOMBARDIA	2661	
	PIEMONTE	1798	
NORD-EST	BOLZANO	34	27,6
	EMILIA ROMAGNA	1095	
	FRIULI VENEZIA GIULIA	143	
	TRENTO	109	
	VENETO	1369	
CENTRO	ABRUZZO	365	19,2
	LAZIO	511	
	MARCHE	294	
	TOSCANA	560	
	UMBRIA	180	
SUD E ISOLE	CALABRIA	47	7,4
	CAMPANIA	197	
	MOLISE	45	
	PUGLIA	106	
	SARDEGNA	193	
	SICILIA	151	
Italia		9973	100,0

Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Il totale delle domande conteggiate corrisponde ad una cifra pari a 9.973 soggetti disabili. È ancora al Nord-Ovest che si osserva la quota maggiore di domande non ammesse al beneficio delle agevolazioni fiscali, ma che comunque hanno contribuito alla definizione del punteggio finalizzato alla ripartizione delle risorse finanziarie (45,9%); in ordine decrescente, compaiono poi la quota del Nord-Est con il 27,6%, quella del centro (19,2%) e quella del Sud (7,4%). Le regioni che hanno presentato più domande legate a disabili avviati in convenzione non ammissibili agli incentivi sono state la Lombardia (2.661 soggetti), il Piemonte (1.798), il Veneto (1.369) e l'Emilia Romagna (1.095).

Nella tabella 2.6 sono riportate le somme rispettivamente ripartite tra le Regioni italiane, relativamente all'esercizio dell'2005 a seguito dell'elaborazione dei dati comunicati dalle Regioni al Ministero attraverso le relazioni annuali. Tali rapporti illustrano le iniziative in tema di collocamento al lavoro dei disabili ed il numero e la qualità dei programmi ammessi al beneficio della fiscalizzazione dai Servizi, tenuto conto, altresì, delle somme assegnate alle Regioni l'anno precedente e non impegnate nell'esercizio di riferimento, ma imputate in bilancio con vincolo di destinazione.

Tabella 2.6 – Ripartizione tra le Regioni italiane, per l'anno 2005, del Fondo nazionale istituito con legge 68 del 1999 (Cifre in euro)

Area geografica	Regione	Anno 2005
NORD-OVEST	Liguria	1.018.165,61
	Lombardia	6.507.356,92
	Piemonte	3.389.308,31
	Valle D'Aosta	0,00
NORD-EST	Bolzano	173.402,72
	Emilia Romagna	4.412.032,58
	Friuli Venezia Giulia	967.436,49
	Trento	389.284,58
	Veneto	5.381.380,43
CENTRO	Abruzzo	738.271,66
	Lazio	2.316.046,50
	Marche	1.975.260,96
	Toscana	2.140.459,48
	Umbria	365.545,75
SUD E ISOLE	Basilicata	0,00
	Calabria	364.022,04
	Campania	0,00
	Molise	0,00
	Puglia	228.902,04
	Sardegna	620.537,93
	Sicilia	0,00
Dotazione finanziaria nazionale		30.987.414,00

Fonte: Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

La tabella 2.7 mostra il numero dei lavoratori avviati nel 2004 nelle Regioni italiane, i cui programmi al lavoro, ammessi al beneficio della fiscalizzazione dai Servizi, sono stati finanziati con le risorse del Fondo nazionale dell'anno 2005.

Il monitoraggio ISFOL sul Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, attraverso il quale sono stati ricavati i dati in tabella 2.7, ha permesso di conteggiare un numero di avviamenti ammessi agli incentivi pari a 3.513 individui con disabilità (quota inferiore

rispetto alle domande accettate che corrispondono a 5.303 soggetti). Le porzioni di avviati suddivisi per area geografica collimano coi dati presentati nelle tabelle riguardanti le domande presentate: al Nord-Ovest è stato fiscalizzato il 45,9% degli avviati in convenzione; al Nord-Est la quota scende al 23,3%, al centro al 25% e al meridione tale valore sfiora il 6%.

Tabella 2.7 - Disabili avviati nell'anno 2004 tramite convenzione ex art. 11 legge 68/99 *fiscalizzati*.

Classificazione per regione ed area geografica

Area geografica	Regione	Avviamenti disabili nell'anno 2004 in convenzione ex art. 11 fiscalizzati	% area geografica
NORD-OVEST	LIGURIA	108	45,9
	LOMBARDIA	1233	
	PIEMONTE	270	
NORD-EST	BOLZANO	19	23,3
	EMILIA ROMAGNA	460	
	FRIULI VENEZIA GIULIA	60	
	TRENTO	29	
	VENETO	249	
CENTRO	ABRUZZO	86	25,0
	LAZIO	203	
	MARCHE	294	
	TOSCANA	255	
	UMBRIA	39	
SUD E ISOLE	CALABRIA	-	5,9
	CAMPANIA	81	
	MOLISE	14	
	PUGLIA	49	
	SARDEGNA	50	
	SICILIA	14	
Italia		3513	100,0

Fonte: Monitoraggio ISFOL - Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale su Fondo Nazionale Legge 68/99 .

Anno 2005

2.3 LE COMPENSAZIONI TERRITORIALI INTERREGIONALI

Dall'analisi dei dati si evince che l'istituto della compensazione territoriale continua ad essere utilizzato dai datori privati soggetti alle disposizioni della legge n. 68/99 al fine della determinazione / quantificazione degli obblighi previsti dalla citata legge 68 in ciascuno degli ambiti provinciali in cui opera a seguito della concessione del provvedimento autorizzativo.

Si osserva pertanto che nell'anno 2004 i datori di lavoro privati con un numero di dipendenti superiore alle 50 unità distribuiti in sedi produttive situate in province di regioni diverse, hanno utilizzato l'istituto della compensazione territoriale con un andamento costante e collegabile anche numericamente al biennio precedente avendo il Ministero rilasciato in tale anno n. 404 provvedimenti. Al contrario, il dato numerico dei decreti concessi nell'anno 2005 si riduce a n. 257.

La contrazione denunciata per l'anno 2005 potrebbe essere in parte giustificata dall'applicazione della nota ministeriale n.257/01.14 del 22 febbraio 2005 che permette ai datori di lavoro di utilizzare le assunzioni dei soggetti protetti -individuati dall'art.18 della legge n.68/99- assunti ai sensi della normativa precedente (legge 2/4/1968, n.482) per ridurre gli obblighi previsti dall'art. 3.

Infatti, l'applicazione della citata nota comporta da un lato l'assolvimento degli obblighi propri dell'art.18 della legge n. 68 del 1999 e dall'altro riduce nell'ambito del limite dell'1% previsto dal citato art.18 l'obbligo di cui all'art 3 della legge 68.

Ulteriore motivo della contrazione sopra esposta deriva dalla lettura dei dati forniti dalle Regioni circa le autorizzazioni intraregionali concesse dai competenti servizi provinciali. Infatti mentre per l'anno 2004 si registrano n. 1067 autorizzazioni alla compensazione intraregionale, per l'anno 2005 si ha un incremento numerico pari a n. 1501, con un picco di 434 autorizzazioni in più, compensando così il trend negativo registrato per le compensazioni autorizzate dal Ministero.

PAGINA BIANCA